



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

**DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E
SERVIZI**

N. 722 DEL 07/07/2020

OGGETTO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
DATA PROTECTION OFFICER. REVOCA IN AUTOTUTELA.**

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 722 del 07/07/2020 pag. 2

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER. REVOCA IN AUTOTUTELA.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.C./SSD Proponente: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI

Normativa di riferimento:

- DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “*LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio sanitario regionale – Costituzione dei nuovi Enti*”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’01.01.2020;

- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019;

- Art. 43 c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto n. 367 del 14/5/2018 del Direttore Generale dell’Azienda;

- Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31.12.2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l’anno 2020;

- Decreto del DG n. 391 del 02.07.2020 di affidamento dell’incarico di Direttore f.f. della S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi;

- Decreto del Commissario Straordinario di AAS5 n. 25 del 24.06.2019 con il quale è stato adottato il programma degli acquisti di beni e servizi (di importo pari o superiore a € 40.000,00) di questa Azienda relativo al biennio 2019-2020;

- Decreti del Commissario Straordinario As FO n. 147 del 21.8.2019 e n. 560 del 31.12.2019 con i quali è stato riadottato -previa integrazione - il citato programma;

- Decreto del Direttore Generale As FO n. 247 del 07.05.2020 con il quale è stato adottato il programma degli acquisti di beni e servizi (di importo pari o superiore a € 40.000,00) di questa Azienda relativo al biennio 2020-2021;

- D.L.gs.50/2016 e s.m. e i.;

- L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Istruttoria e motivazione dell’atto:

Dato atto che:

- con nota prot. 20649P/2019 l’Azienda ha pubblicato idoneo avviso di Manifestazione di interesse per una procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo: 70/30), per l’affidamento del servizio in oggetto richiamato;

- con determinazione n. 922 del 13.06.2019 è stata disposta l’ammissione/esclusione degli operatori economici che a seguito della prescritta pubblicità dell’Avviso, a norma di legge, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze (ore 12.00 del 02.04.2019) avevano presentato manifestazione di interesse oltreché disporre l’avvio della fase successiva della procedura;

preso atto che:

- nelle *more* dell’espletamento della gara l’Azienda aveva stipulato una convenzione con l’Azienda sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, nominando DPO il dott. G. D. P., dipendente della stessa, già

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 722 del 07/07/2020 pag. 3

DPO di tale Azienda e dall'ASS2 "Isontina" confluite dal 01.01.2020 nell'unica Azienda sanitaria Universitaria Integrata Giuliano Isontina (ASU GI);

- con nota dd. 04.03.2020 il Referente Privacy As FO ha rappresentato l'opportunità di revocare la gara e "internalizzare" il servizio atteso che il sopraggiungere di nuovi assetti (leggi disponibilità a coprire l'incarico di DPO da parte del dott. G. D. P. e assegnazione alla SC Affari Generali di una risorsa referente di varie materie tra cui la privacy;

viste le motivazioni riportate nella relazione succitata in cui rileva in sintesi che: *"considerati i fattori nuovi intervenuti, l'aspetto economico e l'organizzazione privacy (ancorché in via di definizione) presso le altre Aziende sanitarie della Regione FVG si ritiene che la soluzione preferibile [sia] la revoca della gara e l'affidamento dell'incarico in via definitiva al DPO dott. G. D. P. con il supporto dell'ufficio privacy interno da rafforzarsi con due funzionari da destinare in via prevalente alla privacy. Opportuna inoltre la costituzione di un tavolo interdisciplinare in materia";*

dato atto che la Scrivente SC Approvvigionamento e Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi ha provveduto a sospendere tempestivamente l'avvio della gara e la pubblicazione del capitolato;

richiamato l'art. 21 *quinquies* della L. 241/90 che prevede che *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.";*

valutato che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

considerato che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale;

ricordato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

ritenuto pertanto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., procedere in autotutela ad annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione dirigenziale n. 922 del 13.06.2019 – "Procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di Data Protection Officer. Ammissione/esclusione delle candidature presentate" con la quale era stato disposto l'avvio della fase successiva della procedura;

precisato che:

- la revoca in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quali non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo agli operatori economici;

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 722 del 07/07/2020 pag. 4

- è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, essendo collegata ad una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, in cui l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura;

- l'obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, qual è il caso concreto;

- la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 codice civile non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 8.9.2010, n. 6489);

ritenuto in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara (conforme in tal senso l'indirizzo della giurisprudenza - vedasi per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2010 n. 743);

ritenuto pertanto di disporre la revoca in autotutela della procedura di cui trattasi.

Attestazione di compatibilità economica dell'atto:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri costi a carico del Bilancio aziendale.

PROPONE

1. di procedere, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L.241/1990 e ss.mm.ii., della determinazione dirigenziale n. 922 del 13.06.2019 - "Procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di Data Protection Officer. Ammissione/esclusione delle candidature presentate" con la quale era stato disposto l'avvio della fase successiva della procedura;

2. di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio aziendale, sul profilo dell'Azienda (<https://asfo.sanita.fvg.it/>) nella sezione bandi di gara e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT);

4. di disporre, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento agli O.E. interessati;

5. di precisare che la comunicazione del presente provvedimento è effettuata tramite la funzione "predisposizione notifiche" prevista dall'applicativo aziendale in uso per l'adozione degli atti deliberativi alle seguenti strutture:

- SC Affari Generali;

6. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/14.03.2013 e che, in ordine allo stesso, non si rilevano conflitti di interesse;

Il Responsabile del Procedimento
Costella dr.sa Vania

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Determinazione n. 722 del 07/07/2020 pag. 5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI

VISTO:

- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- l'allegato A all'Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 "Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 2020";

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

per le ragioni esplicitate nella parte istruttoria del presente provvedimento:

1. di procedere, in ossequio ai principi di buona amministrazione *ex art. 97 Cost.*, alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L.241/1990 e ss.mm.ii., della determinazione dirigenziale n. 922 del 13.06.2019 - "Procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di Data Protection Officer. Ammissione/esclusione delle candidature presentate" con la quale era stato disposto l'avvio della fase successiva della procedura;

2. di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio aziendale, sul profilo dell'Azienda (<https://asfo.sanita.fvg.it/>) nella sezione bandi di gara e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT);

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo aziendale, sul profilo dell'Azienda (<https://aas5.sanita.fvg.it/>) nella sezione bandi di gara oltre che l'invio di idonea comunicazione agli O.E. interessati a mezzo PEC;

5. di precisare che la comunicazione del presente provvedimento è effettuata tramite la funzione "predisposizione notifiche" prevista dall'applicativo aziendale in uso per l'adozione degli atti deliberativi alle seguenti strutture:

- SC Affari Generali;

6. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/14.03.2013 e che, in ordine allo stesso, non si rilevano conflitti di interesse.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 722 del 07/07/2020 pag. 6

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA
BENI E SERVIZI
dott.ssa Vania Costella

Elenco allegati:

--	--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VANIA COSTELLA

CODICE FISCALE: CSTVNA67S67Z1330

DATA FIRMA: 07/07/2020 15:03:01

IMPRONTA: 552B0DA5302BEF7C31DEA45F50A5DE898F0C1E5ECBDB6CEBB3F8627D7E2A927F
8F0C1E5ECBDB6CEBB3F8627D7E2A927FB412B2B7A5DE6A47A7AFAB0EF8BDAAD0
B412B2B7A5DE6A47A7AFAB0EF8BDAAD0DD2DC1D08479E10961BC33EA07706F34
DD2DC1D08479E10961BC33EA07706F345513C1B70ADE23EBA154F01532D6D618